



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

21 OTT. 2025

All'Onorevole Presidente
della Seconda Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 93**

concernente:

*"Istituzione e il funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente al proprio territorio.
Individuazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse e di rendicontazione delle stesse.
Autorizzazione alla spesa di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei comuni della Sardegna. Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, art. 2, comma 30, come integrato dall'art. 9, comma 22, lett. d), della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24."*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini

1



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0011143/2025 del 17/10/2025	
Firmatario: Alessandra Todde, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: **52/28 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 8.10.2025 concernente Istituzione e il funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente al proprio territorio. Individuazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse e di rendicontazione delle stesse. Autorizzazione alla spesa di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei comuni della Sardegna. Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, art. 2, comma 30, come integrato dall'art. 9, comma 22, lett. d), della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24.**

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, la deliberazione n. 52/28, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 8 ottobre 2025.

La Presidente

Alessandra Todde

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 08 ottobre 2025

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Mariaelena Motzo

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Gian Franco Satta

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Desiré Alma Manca

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Ilaria Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

Armando Bartolazzi

Trasporti

Barbara Manca

Assiste il Direttore Generale

Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione

Eugenio Annicchiarico

Segreteria della Giunta

Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

La Presidente della Regione Alessandra Todde

L'Assessore Angelo Francesco Cuccureddu

L'Assessore Antonio Piu

L'Assessore Gian Franco Satta

L'Assessore Giuseppe Meloni

L'Assessore Ilaria Portas

L'Assessore Francesco Spanedda

L'Assessore Desiré Alma Manca

L'Assessore Rosanna Laconi

L'Assessore Armando Bartolazzi

L'Assessore Mariaelena Motzo

L'Assessore Barbara Manca

L'Assessore Emanuele Cani

Il Direttore della Presidenza Giovanni Deiana

Il Segretario generale della Regione Eugenio Annicchiarico

Segreteria della Giunta Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/28 DEL 8.10.2025

Oggetto: **Istituzione e il funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente al proprio territorio. Individuazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse e di rendicontazione delle stesse. Autorizzazione alla spesa di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei comuni della Sardegna. Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, art. 2, comma 30, come integrato dall'art. 9, comma 22, lett. d), della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama gli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, pari dignità sociale e eguaglianza davanti alla legge e sanciscono il principio secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Richiama, altresì, la legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che, all'art. 1 introduce una serie di principi fondamentali cui improntare il trattamento penitenziario, tra i quali:

- la conformità ad umanità e il rispetto delle dignità della persona;
- il trattamento rieducativo nei confronti dei condannati e degli internati che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi.

L'Assessore ricorda che l'art. 7 del decreto-legge n. 146/2013, rubricato "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito nella legge n. 10/2014, istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, attribuendo allo stesso il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani, ratificate dall'Italia.

La Regione Sardegna ha legiferato, a sua volta, con la legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7, con la quale è stato istituito il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Sardegna.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 52/28
DEL 8.10.2025

Infine, l'Assessore evidenzia che con l'art. 2, comma 30, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), così come integrato dall'art. 9, comma 22, lett. d), della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, si dispone che "È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 500.000 a favore dei comuni della Sardegna, finalizzata all'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente al proprio territorio. Ai Garanti comunali è attribuita l'indennità di carica mensile determinata nella misura massima del 40 per cento di quella determinata all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7 (Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, definisce i criteri per l'attuazione dell'intervento e le modalità di trasferimento e di rendicontazione delle relative risorse. La deliberazione è approvata previo parere della commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi (missione 12 - programma 04 - titolo 1)".

La retribuzione di riferimento non potrà, dunque, risultare superiore al 40% della retribuzione complessiva spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale con venti anni di anzianità, maggiorata dell'indennità di carica prevista per il Direttore generale. Ciascun comune interessato potrà, entro tale valore, determinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, la misura dell'indennità spettante al Garante per i diritti dei detenuti nominato, tenuto conto dell'impegno richiesto e delle criticità connesse all'adempimento dell'incarico. L'Assessore riferisce che il Garante comunale per i diritti dei detenuti è una figura istituita presso ciascun comune nella cui circoscrizione territoriale sia ubicato un istituto penitenziario, secondo una procedura ad evidenza pubblica definita da specifico regolamento approvato dallo stesso ente. A fronte degli undici istituti penitenziari che insistono sul territorio della Regione Sardegna, solo con riferimento ad otto di essi risulta essere stato nominato il Garante per i diritti dei detenuti, come riepilogato nella sottostante tabella:

Comuni sede di istituti penitenziari Regione Sardegna	Denominazione istituto	Garanti per i diritti dei detenuti nominati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/28
DEL 8.10.2025

Alghero	Casa di reclusione - Giuseppe Tomasiello	presente
Arbus	Casa di reclusione - località Is Arenas	/
Cagliari (Uta)	Casa circondariale - Ettore Scalas	presente
Isili	Casa di reclusione	presente
Quartucciu	IPM	presente
Lanusei	Casa circondariale - San Daniele	/
Nuoro	Casa circondariale - Badu e Carros	presente
Onani	Casa di reclusione - Onani-Mamone	presente
Oristano (Massama)	Casa di reclusione - Salvatore Soro	presente
Sassari (Bancali)	Casa circondariale - Giovanni Bacchiddu	presente
Tempio Pausania	Casa di reclusione - Paolo Pittalis	in corso di individuazione

L'Assessore precisa, inoltre, che, con riferimento agli istituti di pena presenti nei comuni di Isili, Uta e Quartucciu, il Garante per i diritti dei detenuti è stato nominato nell'ambito della Città metropolitana di Cagliari e che, pertanto, a quest'ultima lo stesso afferisce.

L'Assessore richiama l'attenzione sul fatto che i Garanti comunali per i diritti dei detenuti svolgono, allo stato, il loro incarico a titolo totalmente gratuito e che la loro attività viene sostenuta solo con risorse proprie dell'ente comunale, o città metropolitana, di riferimento, sia in termini economici (rimborso spese), sia, in alcuni casi, in termini di supporto organizzativo/amministrativo, con la costituzione di un Ufficio del Garante, a cui vengono assegnati uno o più dipendenti di ruolo dello stesso ente. La gratuità dell'incarico, a fronte di un impegno spesso particolarmente gravoso, rappresenta una condizione di forte deterrenza alla presentazione di candidature.

L'Assessore precisa che il Garante comunale ha il compito di tutelare i diritti fondamentali delle persone detenute, internate, sottoposte a misure restrittive della libertà personale e in particolare:

- 1) opera in tutti i luoghi di detenzione o privazione della libertà personale, quali il carcere, gli istituti penali per i minori, le comunità terapeutiche, i presidi assistenziali per gli anziani e per i disabili, i centri di accoglienza dei migranti, le strutture sanitarie dove vengono compiuti trattamenti sanitari obbligatori, le camere di sicurezza. Ha compiti di osservazione e



- monitoraggio delle condizioni di vita in questi luoghi e sollecita, se necessario, un intervento da parte delle istituzioni competenti;
- 2) rappresenta un'autorità di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà, dotata di autonomia ed indipendenza, cui la persona detenuta può rivolgersi per ottenere l'effettiva tutela dei propri diritti, in particolare il diritto alla salute;
 - 3) rappresenta un anello di congiunzione con le istituzioni esterne, in cui grande rilievo assumono i rapporti con gli enti locali, l'amministrazione penitenziaria, la magistratura, le forze di polizia, le forze politiche nazionali e locali;
 - 4) effettua visite ad hoc e visite periodiche di controllo nei luoghi di privazione della libertà, individuazione ed ascolto dei problemi delle persone private della libertà, interlocuzione con l'amministrazione penitenziaria e in caso di mancata collaborazione, eventuale denuncia delle violazioni;
 - 5) il suo ruolo di garanzia è utile all'instaurazione di dialogo e collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza, le autorità regionali della salute e altre autorità territoriali.
 - 6) compie azioni di osservazione e monitoraggio delle condizioni di vita nei luoghi di privazione della libertà individuale e, ove necessario, sollecita un intervento da parte delle istituzioni competenti.

L'Assessore fa presente che è interesse dell'Amministrazione regionale garantire l'effettiva operatività degli Uffici dei Garanti territoriali, mediante un adeguato sostegno finanziario e che, pertanto, si rende necessario definire criteri omogenei per l'assegnazione delle risorse, così come individuate dalla legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), come integrata dall'art. 9, comma 22, lett. d), della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, ai comuni /città metropolitane, nei cui territori siano ubicati istituti penitenziari, al fine dell'istituzione e del funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché sulle modalità per il trasferimento delle stesse risorse e della loro rendicontazione.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, pertanto, propone:

- a) di approvare, in ordine al trasferimento delle risorse individuate dalla legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), art. 2, comma 30, come integrata



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 52/28
DEL 8.10.2025

dall'art. 9, comma 22, lett. d), della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, pari ad euro 500.000, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei comuni della Sardegna, al fine dell'istituzione e funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente ai relativi territori, il seguente criterio di suddivisione:

1. 50% delle risorse ripartito in parti uguali tra i comuni/città metropolitana sul cui territorio insistano istituti penitenziari;
 2. 50% delle risorse ripartito in base alla capienza di ciascuno degli istituti penitenziari, calcolata tenuto conto dei rispettivi posti regolamentari, così come riportati sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia - Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria Sardegna;
- b) di prevedere che:
1. per l'anno 2025 concorrono alla ripartizione delle risorse tutti i comuni/città metropolitane, nei quali insistono uno o più istituti penitenziari nei quali sia stato nominato un Garante al momento dell'approvazione della presente deliberazione;
 2. per le annualità successive, in considerazione del fatto che le risorse sono destinate oltre che al funzionamento anche all'istituzione degli Uffici, concorrono alla ripartizione tutti i comuni nei quali insistono uno o più istituti penitenziari;
- c) di dare atto che, al fine di non pregiudicare i diritti della popolazione penitenziaria del Sud Sardegna, il Garante operante presso la Città metropolitana di Cagliari è equiparato ai Garanti comunali;
- d) di dare atto che, con riferimento ai penitenziari localizzati nei territori dei comuni di Isili, Uta e Quartucciu, il Garante per i diritti dei detenuti attualmente in carica è stato individuato dalla Città metropolitana di Cagliari e a questa afferisce, e che, pertanto, la quota parte dei trasferimenti a favore di detti comuni viene assorbita interamente da quest'ultima;
- e) di stabilire che i Garanti sono selezionati dai comuni/città metropolitane nel cui territorio sia ubicato un istituto penitenziario, con procedura di evidenza pubblica, conformemente alle disposizioni dei rispettivi regolamenti all'uopo adottati, tale da garantire la necessaria autonomia e indipendenza dell'organo, comunque individuato tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dei diritti in situazione di privazione della libertà personale;
- f) di dare atto che il finanziamento di cui alla presente deliberazione costituisce un mero



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 52/28
DEL 8.10.2025

trasferimento che avverrà, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in una unica soluzione tramite accredito sul conto di tesoreria indicato dal comune/città metropolitana beneficiario, entro il mese di ottobre per il corrente anno ed entro il mese di febbraio di ciascun anno per le annualità 2026 e 2027;

- g) di stabilire che il comune/città metropolitana beneficiari dovranno procedere alla rendicontazione delle somme ricevute entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo, trasmettendo alla Direzione generale delle Politiche Sociali, una relazione tecnica sulle attività svolte dal Garante comunale nel corso dell'anno precedente, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle spese sostenute dall'Ente a supporto dell'attività dello stesso;
- h) di prevedere che eventuali economie rimangono nella disponibilità del comune/città metropolitana che le ha generate, per essere destinate ad attività e progetti connessi al funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente al proprio territorio.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, in ordine al trasferimento delle risorse individuate dalla legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), art. 2, comma 30, come integrata dall'art. 9, comma 22, lett. d), della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, pari ad euro 500.000, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei comuni della Sardegna, al fine dell'istituzione e funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente ai relativi territori, il seguente criterio di suddivisione:
 - 1. 50% delle risorse ripartito in parti uguali tra i comuni/città metropolitana sul cui territorio insistano istituti penitenziari;
 - 2. 50% delle risorse ripartito in base alla capienza di ciascuno degli istituti penitenziari, calcolata



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 52/28
DEL 8.10.2025

tenuto conto dei rispettivi posti regolamentari, così come riportati sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia - Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria Sardegna;

- di prevedere che:
 1. per l'anno 2025 concorrono alla ripartizione delle risorse tutti i comuni/città metropolitane, nei quali insistono uno o più istituti penitenziari nei quali sia stato nominato un Garante al momento dell'approvazione della presente deliberazione;
 2. per le annualità successive, in considerazione del fatto che le risorse sono destinate oltre che al funzionamento anche all'istituzione degli uffici, concorrono alla ripartizione tutti i comuni nei quali insistono uno o più istituti penitenziari;
- di dare atto che, al fine di non pregiudicare i diritti della popolazione penitenziaria del Sud Sardegna, il Garante operante presso la Città metropolitana di Cagliari è equiparato ai Garanti comunali;
- di dare atto che, con riferimento ai penitenziari localizzati nei territori dei comuni di Isili, Uta e Quartucciu, il Garante per i diritti dei detenuti attualmente in carica è stato individuato dalla Città metropolitana di Cagliari, e a questa afferisce, e che, pertanto, la quota parte dei trasferimenti a favore di detti comuni viene assorbita interamente da quest'ultima;
- di stabilire che i Garanti sono selezionati dai comuni/città metropolitana nel cui territorio sia ubicato un istituto penitenziario, con procedura di evidenza pubblica, conformemente alle disposizioni dei rispettivi regolamenti all'uopo adottati, tale da garantire la necessaria autonomia e indipendenza dell'organo, comunque individuato tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dei diritti in situazione di privazione della libertà personale;
- di dare atto che il finanziamento di cui alla presente deliberazione costituisce un mero trasferimento che avverrà, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in una unica soluzione tramite accredito sul conto di tesoreria indicato dal comune/città metropolitana beneficiario, entro il mese di ottobre per il corrente anno ed entro il mese di febbraio di ciascun anno per le annualità 2026 e 2027;
- di stabilire che il comune/città metropolitana beneficiari dovranno procedere alla rendicontazione delle somme ricevute entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/28
DEL 8.10.2025

- erogazione del contributo, trasmettendo alla Direzione generale delle Politiche Sociali, una relazione tecnica sulle attività svolte dal Garante comunale nel corso dell'anno precedente, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle spese sostenute dall'Ente a supporto dell'attività dello stesso;
- di prevedere che eventuali economie rimangono nella disponibilità del comune/città metropolitana che le ha generate, per essere destinate ad attività e progetti connessi al funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente al proprio territorio.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0018949 del 16/10/2025 - 52/28 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 8.10.2025 concernente Istituzione e il funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente al proprio territorio. Individuazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse e di rendicontazione delle stesse. Autorizzazione alla spesa di euro...

Mittente: presidenza.dirigen@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it
Destinatari (CC): san.assessore@pec.regione.sardegna.it
Inviato il: 16/10/2025 20.20.17
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0018949 del 16/10/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

52/28 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 8.10.2025 concernente Istituzione e il funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente al proprio territorio. Individuazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse e di rendicontazione delle stesse. Autorizzazione alla spesa di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei comuni della Sardegna. Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, art. 2, comma 30, come integrato dall'art. 9, comma 22, lett. d), della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26062839.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26062839.pdf ()
DEL52-28.zip ()
Segnatura.xml ()